



## ORDINANZA N.98 DEL 19-11-2021

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO (*Thaumetopea pityocampa*) A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA NEL PERIODO DICEMBRE 2021 MARZO 2022 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

### IL SINDACO

Visto il Decreto 30 ottobre 2007 – Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* che rende obbligatoria la lotta contro l'insetto qualora la presenza minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

Considerato che la processionaria è un lepidottero fitofago endemico in Italia, che attacca tutte le specie di conifere della specie *Pinus* (pino nero, pino silvestre, pino domestico) e varie specie di cedro;

Precisato che i nidi di processionaria si presentano normalmente da dicembre a marzo in forma di grosse ragnatele (nidi sericei) con forma sferica attaccati saldamente ai rami delle conifere contenenti larve che passano attraverso 5 stadi evolutivi e a maturità misurano 30 – 40 mm, sono densamente ricoperte da setole di colore bruno, e scendono nel terreno durante il periodo primaverile solitamente tra marzo ed aprile attraverso il tronco in fila indiana formando una sorta di processione, da cui il nome;

Considerato che la presenza di processionaria nel territorio comunale non minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza delle piante conifere, ma il parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone e per gli animali che risiedono e si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e per gli occhi per il rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante;

Considerato che nel programma di attività del servizio di manutenzione del verde pubblico del territorio, il Comune di Preganziol prevede annualmente specifici interventi, per la lotta alla processionaria relativamente alle piante insistenti in aree pubbliche o in proprietà comunali in particolare nei giardini scolastici (attraverso la rimozione e distruzione dei nidi, installazione al tronco degli alberi di specifici collari per la cattura delle larve e/o trattamenti preventivi alla chioma mediante endoterapia a bassa pressione utilizzando prodotti con attività acaricida e insetticida autorizzati e registrati per l'uso in ambito civile)

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa con provvedimento per limitare tale infestazione a tutela della salute pubblica anche in alberi della specie conifere presenti nei giardini privati;

Atteso che gli interventi prescrittivi devono essere effettuati a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 30/10/2007;

## ORDINA

A tutti i proprietari o conduttori di piante conifere del genere *Pinus sp.* (Pino nero, Pino silvestre, Pino domestico, *Cedrus sp.*, ecc) infestate dal parassita **processionaria del pino** (*Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*), di provvedere per il **periodo da dicembre 2021 a marzo 2021**, salvo condizioni meteo favorevoli alla presenza dei nidi, qualora vi siano rischi per la salute delle persone o degli animali ad una idonea lotta, a propria cura e spese, come di seguito indicato:

- **meccanica**: in inverno (dicembre – marzo) asportare e distruggere i nidi avendo cura di usare le adeguate protezioni per evitare ogni contatto con i peli urticanti delle larve, oppure installazione al tronco degli alberi di specifici collari per la cattura delle larve;
- **endoterapia**: infusione/iniezione, a bassa pressione, al tronco con prodotti con attività acaricida e insetticida autorizzati e registrati per l'uso in ambito civile;

## AVVISA

1. E' fatto divieto assoluto di depositare rami con i nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti raccolti a domicilio con il sistema "porta a porta" e/o conferire i rami con i nidi presso gli Ecocentri consortili;
2. Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
3. Ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per il mancato rispetto al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

## DISPONE

Che copia del presente provvedimento:

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo comunale con efficacia notiziale, nel sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- sia trasmessa a:
  - all'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti, Via Castellana n. 2 – 31100 Treviso;
  - al Comando di Polizia Intercomunale di Preganziol e Casier per l'attività di controllo e vigilanza e per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che il Responsabile del presente procedimento è l'Ing. i. Alessandro Mazzero, Responsabile del Settore IV del Comune di Preganziol – Piazza G. Gabbin n. 1 – 31022 Preganziol (TV)
- che informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio OO.PP e Ambiente del Comune di Preganziol (Tel. 0422.632297 - e-mail [ambiente@comune.preganziol.tv.it](mailto:ambiente@comune.preganziol.tv.it) )

Il Sindaco  
Galeano Paolo

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.